COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1/66/EURATOM, 14/66/CEE DEI CONSIGLI del 28 dicembre 1965

relativo alla modifica dell'articolo 95 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 212,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed in particolare l'articolo 186,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1),

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ;

Considerando che è opportuno prorogare nuovamente di un anno la durata d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 95 dello statuto prima di stabilire le disposizioni definitive da adottare per l'assunzione dei funzionari di cui all'articolo 92 dello statuto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 95 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, modificato dal regolamento n. 8/65/CEE, 2/65/Euratom dei Consigli (2), i termini :

« per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto »

sono sostituiti con i termini :

« per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

E. COLOMBO

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

(2) GU n. 18 del 4. 2. 1965, pag. 242/65.